




Il Titolo IV capo I del Decreto legislativo n°81/2008 e successive modifiche e integrazioni, evidenzia precisi obblighi e responsabilità in materia di sicurezza e salute nei cantieri per il COMMITTENTE.

Chi è il Committente

Il committente è "...soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione ...".
Il Committente può avvalersi di un Responsabile dei lavori, soggetto qualificato e competente, incaricato di svolgere in tutto o in parte i compiti del committente stesso. Il Responsabile dei lavori, delegato dal Committente, oltre alle competenze necessarie dell'incarico, deve decidere autonomamente attuando i compiti a lui delegati.



Chi intende realizzare un'opera edile deve considerare che proprio da lui dipende la sicurezza del cantiere ed essere consapevole delle pesanti responsabilità, anche penali, a cui per legge va incontro.

IL COMMITTENTE (firmare per presa visione)

Quali sono gli obblighi ai sensi del D.Lgs. 81/08

La legge, per i cantieri edili, mette in "prima linea" il committente in quanto soggetto influente nelle scelte e nell'aspetto economico dell'intervento, che condiziona la vita del cantiere.

- Il committente o il responsabile dei lavori, **nelle fasi di progettazione dell'opera**, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela e prende in considerazione il PSC ed il Fascicolo dell'opera.
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecuttrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **designa il coordinatore per la progettazione.**
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, **designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti.
- Il committente o il responsabile dei lavori **comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

- Il committente o il responsabile dei lavori DEVE:
 - a) **verificare l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno la verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere effettuata richiedendo alle imprese e ai lavoratori autonomi il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti;
 - b) **chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo.**
 - c) **trasmettere all'amministrazione concedente**, prima dell'inizio dei lavori:
 - copia della notifica preliminare;
 - D.U.R.C. delle imprese e dei lavoratori autonomi;
 - dichiarazione dell'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.
 - d) **trasmettere (nei casi previsti) prima dell'inizio dei lavori la notifica preliminare all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.**
- In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento, in assenza di notifica, in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è **sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.**

SANZIONI PER IL COMMITTENTE in caso di violazione

VIOLAZIONE	SANZIONE
Mancata nomina del Coordinatore	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400
Mancata verifica idoneità tecnico professionale delle imprese e lavoratori autonomi	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800
Mancata trasmissione dei seguenti documenti: - Copia notifica preliminare - DURC - Dichiarazione attestante idoneità tecnico professionale	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800
Mancata vigilanza sull'operato del Coordinatore	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800
Mancata comunicazione del nominativo del Coordinatore alle imprese e/o lavoratori autonomi	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800

Si precisa che l'assenza di:

- Piano di sicurezza e Coordinamento
- Fascicolo dell'opera;
- Notifica preliminare;
- DURC regolare dell'impresa e dei lavoratori autonomi.

SOSPENDE l'efficacia del titolo abilitativo (DIA, PERMESSO DI COSTRUIRE, ECC.)

TABELLA ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

N° Imprese	Uomini giorno	Permesso di Costruire	Verifica Idoneità Tecn.-Profess.	Notifica Preliminare	Nomina CSP	Nomina CSE	Stesura PSC
1	< 200	SI/NO	SI	NO	NO	NO	NO
1	≥ 200	SI/NO	SI	SI	NO	NO	NO
≥ 2	< 200	NO	SI	SI	NO	SI	SI
≥ 2	≥ 200	NO	SI	SI	NO	SI	SI
≥ 2	< 200	SI	SI	SI	SI	SI	SI
≥ 2	≥ 200	SI	SI	SI	SI	SI	SI